

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Provinciale Genio Civile Avellino – **Decreto dirigenziale n. 70 del 12 aprile 2010 – Comune di Bisaccia (AV) - Conferenza di Servizi art.14 legge 241/1990 e s.m.i. Consolidamento Asta Torrentizia Vallone Canne/Pastena/Fedita - P.S.R.2007-2013 - Asse II, Misura 226, Azione e"; Ditta:Comune di Bisaccia (AV). (Prat.G.C. n.1681) "Autorizzazione Idraulica ai sensi dell'art.93 R.D. 523/1904".**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO che:

- il Comune di Bisaccia con nota prot 6894 del 04/11/2009, ha indetto per il giorno 22-12-2009 apposita Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 della L. 241/90 e s.m.i., per acquisire i pareri, assensi, nulla-osta, autorizzazioni degli Enti interessati territorialmente relativi al progetto esecutivo "Consolidamento Asta Torrentizia Vallone Canne/Pastena/Fedita – P.S.R. 2007-2013- Asse II, Misura 226, Azione e";
- questo Settore con nota n. 1095937 del 17-12-2009 ha chiesto il rinvio della conferenza per avere i tempi tecnici per la relativa istruttoria;
- questo Settore, a seguito di istruttoria tecnica di competenza, propedeutica alla conferenza di servizi in argomento, con nota prot. n. 1106194 del 05-02-2010 ha richiesto integrazioni atti e modifica del progetto :
- il Comune di Bisaccia con nota prot. n. 906 in data 11- 02-2010, acquisita al prot. reg. n. 154919 del 22- 02-2010, ha integrato il progetto in esame con gli elaborati richiesti;
- i lavori interessano un tratto di alveo di circa 712,00 ml e consistono:
 1. Sistemazione spondale in gabbioni e pietrame per una lunghezza di circa ml. 308,00;
 2. Sistemazione spondale con palizzate di legno per circa 404 ml.;
 3. Realizzazione di n. 6 corde di fondo in gabbioni e pietrame;
- la natura demaniale del vallone Isca /la Scafa, configura la competenza di questo Settore in merito alla valutazione sulla compatibilità idraulica degli interventi proposti ai sensi del R.D. n.523 del 25/07/1904;

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria prot. RI. 2010. 0000181 del 31-03-2010, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;

CONSIDERATO:

- che i lavori di consolidamento dell'alveo perseguono la finalità di mitigazione del rischio idraulico;
- che non viene presentata certificazione antimafia in quanto il Comune di Bisaccia è un Ente Pubblico art. 7 c.8) della legge n. 55 del 19/03/1990 e s.m.i. ;

RITENUTO:

- che i lavori di " Consolidamento Asta Torrentizia Vallone Canne/Pastena/Fedita " non trovano impedimento nelle norme del R.D. n. 523 del 25/07/1904;

VISTO:

- il R.D. n. 523 del 25/7/1904;
- la L. n. 241 del 7/8/1990;
- la L.R. n. 11 del 4/7/1991;

- il D.Lgs. n. 29 del 3/2/1993;
- la L. n. 537 del 24/12/1993;
- la L. n. 724 del 23/12/1994;
- il D.M. n. 258 del 02/03/1998;
- la Delibera di G.R. n° 3466 del 3/6/2000;
- la Delibera di G.R. n° 5154 del 20/10/2000;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 12/9/2002;
- la L.R. n. 2 del 21/01/2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio competente

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di autorizzare il Comune di Bisaccia (AV), C.F. 82001850641, (di seguito definito Concessionario), ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904, per i soli fini idraulici ad eseguire i lavori di cui al progetto denominato “ Consolidamento Asta Torrentizia Vallone Canne/Pastena/Fedita”, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a. le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Settore. Eventuale variante, con rilevanza sotto il profilo idraulico, dovrà essere preventivamente sottoposta ad approvazione di questo Settore;
- b. la presente autorizzazione è limitata alle sole opere ricadenti esclusivamente nell'area demaniale e nelle fasce di pertinenza idraulica;
- c. le fondazioni delle gabbionate spondali e delle corde di fondo dovranno essere attestate almeno a metri -1,00 dal fondo alveo;
- d. nell'ambito del tirante idrico della massima piena non dovranno essere impiantate essenze vegetative, considerato che le stesse creano turbativa idraulica non garantendo il mantenimento della sezione di deflusso calcolata;
- e. le opere in progetto si intendono eseguite a cura e spesa del Comune di Bisaccia che rimane comunque, sotto il profilo civile e penale, l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse;
- f. le opere dovranno essere realizzate, sotto pena di decadenza , entro il termine di mesi 36 (mesi trentasei) dalla data del decreto di autorizzazione;
- g. occorre comunicare per iscritto a questo Settore del Genio Civile l'inizio dei lavori in oggetto con preavviso di almeno 8 giorni e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 giorni successivi della stessa;
- h. vengono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali;
- i. nel corso dei lavori dovranno essere assicurati la raccolta, la regimazione e lo smaltimento delle acque in modo che le stesse non arrechino danni ai terreni sottoposti e a manufatti presenti;
- j. durante l'esecuzione dei lavori il Comune di Bisaccia è obbligato ad adottare tutte le cautele e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero di materiali e macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;

- k. il Comune di Bisaccia è obbligato alla manutenzione delle opere, nonché a quella del tratto d'alveo interessato dalle stesse. L'accesso in alveo per l'effettuazione degli interventi di manutenzione deve essere sempre preventivamente autorizzato da questo Genio Civile. Comunque la manutenzione deve assicurare la conservazione, la funzionalità delle opere realizzate, il buon regime idraulico, assicurando sempre il normale deflusso delle acque. Il Comune è altresì tenuto a vigilare affinché le opere siano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate ed autorizzate;
- l. il presente nulla-osta non produce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere, per quanto concerne la valutazione impatto ambientale, l'aspetto urbanistico, paesaggistico, artistico, storico – archeologico, sanitario, rischio idrogeologico ecc., che restano di competenza delle autorità preposte alla tutela degli specifici vincoli;
- m. sono vietati attraversamenti a guado o percorrenza dell'alveo, per cui qualsiasi guado deve essere eliminato con idonee opere di difesa spondale;
- n. il Comune di Bisaccia, prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedono, dovrà richiedere l'autorizzazione sismica al Settore del Genio Civile di Avellino ai sensi dell'art. 2 della legge Reg/le n. 9/1983 come modificata dall'art.10 dalla legge Reg/le n. 19 del 28-12-2009;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC.

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

a) in via telematica, a norma di procedura:

- alla Segreteria di Giunta;
- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
- al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;

b) in forma cartacea, in copia conforme all'originale:

- al Comune di Bisaccia (AV).

Il Dirigente del Settore
Dr. Geol. Giuseppe Travia